INPS – IMPRESE ARTIGIANE – LIMITE DIMENSIONALE – ULTERIORI CHIARIMENTI

10 Novembre 2026

Informiamo che l'INPS, con il messaggio 5 ottobre 2026, n. 3145, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dei limiti dimensionali del personale dipendente previsti dall'articolo 4 della Legge quadro per l'artigianato (legge n. 443/1985) per le imprese artigiane operanti nel settore dell'edilizia.

In particolare, la lettera e), primo comma, del citato articolo 4 prevede che, per le imprese di costruzioni, il limite massimo consentito per il mantenimento della natura di impresa artigiana sia di 10 dipendenti, elevabile a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Nel messaggio, l'INPS, citando la propria circolare n. 264/1997, ricorda che, ai fini del calcolo del predetto limite, nel settore edile sono ricondotte anche imprese che non esercitano l'attività di costruzioni in senso stretto (come, ad esempio, le attività di completamento e di rifinitura delle costruzioni). Dunque, a tali imprese artigiane deve essere applicato il limite dimensionale della già citata lettera e) (contraddistinto, nei rapporti con l'Istituto, dal codice di autorizzazione "5G"), e non il diverso limite dimensionale di cui alla lettera a) del medesimo art. 4, previsto per le imprese artigiane che non lavorano in serie (contraddistinto dal codice INPS "5C").

Solo per completezza, ricordiamo che tale limite è pari a un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9: peraltro, la norma prevede che il numero massimo dei dipendenti possa essere elevato fino a 22 unità a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Pertanto, le imprese artigiane classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08 devono essere contraddistinte dal codice "5G", avente il significato di "*Impresa di costruzione edile con limite di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, limite elevabile a 14 dipendenti, qualora le unità lavorative aggiuntive siano apprendisti*".

Tuttavia, con il messaggio in esame l'Inps ha precisato, altresì, che le imprese artigiane classificate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08, che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell'ambito della costruzione di edifici, benché attualmente contraddistinte dal CA "5G", rientrano nella previsione di cui alla lettera a) del citato art. 4, ossia rientrano nell'ambito delle imprese artigiane che non lavorano in serie.

L'Istituto ha, quindi, comunicato che i datori di lavoro artigiani che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici, già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal CA "5G", a partire dal 23 ottobre 2026 possono trasmettere un'apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alle caratteristiche dell'attività esercitata.

A seguito di tale dichiarazione, alla matricola aziendale sarà attribuito il codice autorizzazione INPS "4X", avente il significato di "*Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l'attività nell'ambito delle costruzioni edili*". Ciò consentirà l'attribuzione del CA "5C", con la conseguente applicazione del limite dimensionale di cui alla lettera a) del più volte citato art. 4.

La possibilità di rendere tale dichiarazione è prevista anche per le nuove iscrizioni di imprese artigiane che svolgono le attività economiche riconducibili ai CSC da ultimo citati (cioè il 4.13.06, il 4.13.07 e il 4.13.08).

Con il successivo messaggio 23 ottobre 2026, n. 3422, l'INPS ha, poi, fornito chiarimenti in merito all'individuazione dell'impresa artigiana che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell'ambito della costruzione di edifici.

In particolare, per quanto concerne l'ambito di esercizio dell'attività, l'Istituto ha precisato che l'impresa artigiana che esercita in via prevalente la propria attività di natura impiantistica (sia essa di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o di ristrutturazione) in immobili industriali o civili già esistenti, non svolgendo di fatto attività nell'ambito delle costruzioni edili, può rientrare nei limiti dimensionali di cui alla suddetta lettera a) dell'art. 4 della legge n. 443/1985.

Al riguardo, l'Istituto ha chiarito che non rientra nella fattispecie di "*immobile già esistente*" la demolizione integrale e la successiva ricostruzione dello stesso.

Inoltre, ai fini dell'individuazione dell'elemento della prevalenza, l'INPS ha evidenziato che rientra nella nozione di "impresa che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell'ambito della costruzione di edifici" l'impresa artigiana il cui fatturato deriva almeno per il 51% da attività impiantistiche di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o di adeguamento di impianti realizzate in immobili civili o industriali già esistenti.

Infine, l'Istituto ha segnalato che l'apposito strumento informatico (cd. Smart Task, all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente), messo a disposizione per il rilascio della dichiarazione di responsabilità, può essere utilizzato in qualsiasi momento della vita aziendale, per aggiornare tale dichiarazione a seguito di intervenuti mutamenti dell'attività esercitata, con il conseguente aggiornamento delle caratteristiche contributive legate ai limiti dimensionali applicabili.

Tornando al primo messaggio in esame, ANCE segnala, un ulteriore chiarimento fornito dall'INPS in relazione alle imprese che esercitano attività plurime: nell'ipotesi di apertura di più matricole effettuata dall'azienda nel rispetto delle indicazioni date nel tempo dall'Istituto, ricorrendone i requisiti, l'inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto solo alla matricola riferita all'attività economica esercitata in modo personale e professionale dal titolare dell'impresa o dalla maggioranza dei soci.

Ne consegue che l'eventuale ulteriore matricola deve essere classificata nel settore Industria o Terziario, sulla base dell'attività economica effettivamente esercitata. Le Strutture territoriali dell'Istituto sono, quindi, invitate a riclassificare nel settore di appartenenza le matricole erroneamente classificate nel settore Artigianato con decorrenza dalla data del provvedimento.

In ultimo, INPS ha precisato che, in presenza di più matricole afferenti al medesimo codice fiscale, ai fini del calcolo del limite dimensionale di cui all'articolo 4 della legge n. 443/1985 devono essere considerati solo i dipendenti esposti sulla matricola classificata nel settore Artigianato.

Allegati

18022_Messaggio-numero-3422-del-23-10-2026
Apri
18002_Messaggio-numero-3145-del-05-10-2026
Apri